

Gentile cliente,
ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

NOVITA' FISCALI

SALDO E ACCONTO IMPOSTE

In applicazione dei nuovi termini di versamento introdotti dal Decreto “Collegato alla Finanziaria 2017”, entro il prossimo **30.6.2017** ovvero entro il **31.7.2017** (il 30.7 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40% va effettuato il **versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI 2017 e dal mod. IRAP 2017**.

SALDO IRPEF, IRES ED IRAP 2016

Come noto, il **saldo 2016** di IRPEF e relative addizionali, IRES ed IRAP è determinato quale differenza tra l'imposta risultante dal mod. REDDITI / IRAP 2017 e quanto versato a titolo di acconto nel corso del 2016 (giugno-luglio-agosto e/o novembre).

L'imposta a saldo **non va versata** ovvero, se a credito, **non è rimborsabile e non può essere utilizzata in compensazione** se il relativo importo è:

- n.b.
- **non superiore a € 12** con riferimento ad **IRPEF, relative addizionali e IRES**;
 - **non superiore a € 10,33** con riferimento all'**IRAP**, tenendo presente che detto ammontare va riferito all'importo a debito / credito in ciascuna Regione e che lo stesso **può essere fissato in misura diversa dalla singola legge regionale**.

SALDO CEDOLARE SECCA 2016

Le persone fisiche titolari di redditi da locazione di immobili uso abitativo che hanno applicato la cedolare secca devono:

- dichiarare i redditi soggetti a cedolare secca nel quadro RB del mod. REDDITI 2017 PF;
- versare il **saldo dovuto** tenendo presente quanto già versato a titolo di acconto.

SALDO IVIE / IVAFE 2016

Entro il termine previsto per il saldo IRPEF, ossia entro il 30.6 / 31.7.2017 con la maggiorazione dello 0,40%, le persone fisiche sono tenute al **versamento del saldo 2016 dell'imposta** dovuta:

- sugli **immobili situati all'estero** (IVIE);
- sulle **attività finanziarie detenute all'estero** (IVAFA).

SALDO MAGGIORAZIONE IRES SOCIETÀ DI COMODO

Le società di capitali (spa, sapa, srl) considerate “**di comodo**”, e quindi tenute all'applicazione della **maggiorazione del 10,50% dell'aliquota IRES**, devono versare il saldo 2016 entro gli stessi termini previsti per l'IRES, utilizzando lo specifico codice tributo.

ACCONTO IRPEF, IRES ED IRAP 2017

I contribuenti sono tenuti al **versamento dell'acconto** delle imposte dovute per i redditi che saranno conseguiti nel 2017, da dichiarare nel mod. REDDITI / IRAP 2018, entro i medesimi termini previsti per il saldo 2016, ossia entro il **30.6 – 31.7.2017** con la maggiorazione dello 0,40%.

Come di consueto, l’acconto può essere determinato con il **metodo storico** oppure con il **metodo previsionale**.

<p>Metodo storico</p>	<p>L’acconto 2017 è determinato in base all’importo evidenziato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a rigo “<i>DIFFERENZA</i>” o “<i>IRES dovuta o differenza a favore del contribuente</i>” presente nel quadro RN del mod. REDDITI 2017; • a rigo “<i>Totale imposta</i>” presente nel quadro IR del mod. IRAP 2017. <p>Va considerato anche l’eventuale saldo a credito risultante dal mod. REDDITI / IRAP. Così, ad esempio, se dal mod. REDDITI 2017 PF (rigo RN46) risulta un credito, questo può essere utilizzato per versare un minor acconto.</p> <p>n.b.</p>
<p>Metodo previsionale</p>	<p>Qualora si presuma di conseguire un reddito e quindi un’imposta 2017 inferiore rispetto al 2016, è consentito effettuare un versamento in misura inferiore (rispetto a quanto risulterebbe dovuto con il metodo storico) ovvero non effettuare alcun versamento.</p> <p>n.b. Se la previsione in base alla quale è stato versato l’acconto risultasse errata (versamento inferiore a quanto dovuto in base al reddito effettivamente conseguito nel 2017) è applicabile la sanzione per insufficiente versamento (30%).</p>

n.b. La scelta dell’uno o dell’altro metodo riguarda la **singola imposta**; così, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l’IRAP e il metodo previsionale per l’IRPEF.

Acconto IRPEF

Utilizzando il metodo storico, l’acconto **IRPEF 2017** va calcolato applicando il **100%** all’importo esposto a **rigo RN34 “DIFFERENZA”** del mod. REDDITI 2017 PF. Il versamento non va effettuato se il predetto importo risulta non superiore a € 51,65; lo stesso va effettuato in 2 rate nel caso in cui il predetto importo sia superiore a € 257,52.

In presenza di particolari fattispecie può risultare “**conveniente**” determinare l’acconto 2017 con il **metodo previsionale** come di seguito evidenziato.

Cedolare secca dal 2017

Le persone fisiche che **nel 2017** hanno scelto di **assoggettare a cedolare secca** il reddito degli immobili abitativi locati:

- **non** sono tenute al versamento dell’**acconto 2017** per la cedolare secca;
- possono determinare l’acconto IRPEF 2017 con il **metodo previsionale**, considerando che il **reddito fondiario** di detti immobili **non sarà assoggettato ad IRPEF**.

Fuoriuscita dalla cedolare secca dal 2017

Le persone fisiche che **nel 2017 sono fuoriuscite** dal regime della **cedolare secca** e pertanto devono assoggettare a tassazione ordinaria il reddito degli immobili abitativi locati a decorrere dall’uscita:

- **non** sono tenute a versare l’**acconto IRPEF 2017** per il reddito dell’immobile che nel 2017 sarà assoggettato ad IRPEF;
- **possono**, utilizzando il metodo previsionale, **versare un acconto inferiore** ovvero **non versare l’acconto per la cedolare secca**.

Acconto aggiuntivo comunale IRPEF

L’acconto dell’**aggiuntivo comunale IRPEF 2017** è determinato dalla **differenza tra**:

- il **30% dell’ammontare complessivo** dell’aggiuntivo prevista dal Comune in cui il contribuente risiede all’1.1.2017, risultante dall’applicazione, al reddito di rigo RV1 ossia di rigo RV17,

campo 2, dell'**aliquota prevista per il 2016**.

Prima di procedere a tale calcolo va verificato quanto **deliberato dal Comune in materia di esenzione**. Infatti, qualora sia prevista una soglia di esenzione per un importo superiore all'imponibile, l'addizionale non è dovuta; se l'esenzione riguarda un importo inferiore, l'acconto va calcolato applicando l'aliquota all'intero imponibile.

In presenza di **redditi assoggettati a cedolare secca** gli stessi devono essere **considerati** al fine di stabilire il superamento o meno della **soglia di reddito**, eventualmente fissata dal Comune, per l'**esenzione** dall'applicazione delle **addizionali IRPEF**, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2012, n. 19/E;

- **quanto eventualmente trattenuto** dal datore di lavoro / Ente pensionistico a titolo di acconto dell'addizionale comunale.

Anche per l'acconto dell'addizionale comunale 2017 è **possibile versare un importo** n.b. **inferiore** rispetto a quello risultante dall'operazione sopra descritta (utilizzo del **metodo previsionale**).

Redditi soggetti a tassazione separata

I soggetti che percepiscono **redditi non soggetti a ritenuta alla fonte sottoposti a tassazione separata** sono tenuti a versare, a titolo di **acconto**, il **20%** di quanto indicato in dichiarazione (rigo RM14, mod. REDDITI 2017 PF).

Acconto IRES

L'**acconto IRES 2017** dovuto dalle società di capitali, enti commerciali e non commerciali è pari al **100%** dell'importo "*IRES dovuta o differenza a favore del contribuente*" esposto a **rigo RN17** del mod. REDDITI 2017 SC e a **rigo RN28** del mod. REDDITI 2017 ENC.

In particolare, il versamento non va effettuato se il predetto importo risulta non superiore a € 20,66 lo stesso va effettuato in 2 rate nel caso in cui il predetto importo sia superiore a € 257,52.

Per la determinazione dell'acconto (ciò va considerato anche ai fini IRPEF) **l'imposta netta** di riferimento **va maggiorata del 70% delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, scomputate nel 2016**, per effetto del D.Lgs. n. 239/96.

Acconto maggiorazione IRES società di comodo

Le società **di comodo** tenute dal 2016 all'applicazione della **maggiorazione del 10,50% dell'aliquota IRES** devono versare altresì **l'acconto 2017** di tale maggiorazione, entro gli stessi termini previsti per l'IRES, utilizzando gli specifici codici tributo.

Acconto IRAP

L'**acconto IRAP 2017** è determinato e versato applicando le medesime regole previste per l'acconto IRPEF / IRES. Lo stesso quindi:

- è stabilito nella misura del **100%**;
- non è dovuto se l'importo evidenziato a **rigo IR21** "*Totale imposta*" del mod. IRAP 2017 è:
 - non superiore a € 51,65 per le persone fisiche;
 - non superiore a € 20,66 per gli altri soggetti (società di capitali, ecc.).

Regioni in disavanzo sanitario

Nelle Regioni che non hanno ancora raggiunto la copertura del disavanzo del settore sanitario, continuano a trovare applicazione le maggiorazioni dell'aliquota ordinaria e di quella dell'1,9% prevista per il settore agricolo ovvero delle aliquote ridotte / maggiorate dalle disposizioni regionali.

ACCONTO CEDOLARE SECCA 2017

L'acconto 2017 della cedolare secca (21% - 10%) è dovuto in misura pari al **95% dell'imposta dovuta per il 2016** e va determinato con le medesime modalità previste ai fini IRPEF.

In particolare, il versamento non va effettuato se il predetto importo risulta non superiore a € 51,65 lo stesso va effettuato in 2 rate nel caso in cui il predetto importo sia superiore a € 271,07.

ACCONTO IVIE / IVAFE 2017

Entro i predetti termini, i soggetti interessati devono versare l'acconto IVIE / IVAFE, determinate nel quadro RW, con le stesse modalità previste ai fini IRPEF.

VERSAMENTO RATEALE DELLE SOMME DOVUTE

Relativamente alla **rateizzazione** è necessario considerare che:

- per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la stessa:
 - deve **concludersi entro novembre**;
 - comporta il pagamento degli **interessi** nella misura dello **0,33% mensile, decorrenti dal termine per il versamento del saldo e della prima rata di acconto.**

La percentuale degli interessi dovuti, riferita al periodo di versamento e quantificata in n.b. **misura forfetaria per ogni mese**, va applicata a **prescindere dal giorno in cui si effettua il pagamento**;

- è possibile **scegliere** quali **somme rateizzare** e il **numero di rate**.

È comunque **opportuno scegliere un'unica modalità di rateizzazione** con riferimento a n.b. **tutti gli importi dovuti**, per evitare "inconvenienti" in sede di versamento delle singole rate e di controllo dei pagamenti già effettuati.

Va inoltre considerato che la **scadenza dei versamenti delle rate successive alla prima differisce** a seconda che il soggetto interessato sia **titolare o meno di partita IVA**, come di seguito schematizzato.

Versamento rate successive alla prima	Titolare di partita IVA	Entro il giorno 16 di ciascun mese
	Non titolare di partita IVA (*)	Entro la fine di ciascun mese

(*) *Tra i non titolari di partita IVA rientrano anche i soci / associati di società di persone e soggetti equiparati, nonché i collaboratori dell'impresa familiare.*

MODALITÀ DI VERSAMENTO

In sede di versamento del saldo 2016 / acconto 2017 è possibile utilizzare la compensazione con le consuete modalità.

In merito si rammenta che, la c.d. "Manovra correttiva", il Legislatore ha apportato rilevanti modifiche alle modalità di utilizzo dei crediti d'imposta in compensazione.

In particolare, **a decorrere dal 24.4.2017**, "al fine di contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti d'imposta":

- è fissato a **€ 5.000** del limite annuo di **utilizzo dei crediti tributari** (IVA, IRES / IRPEF, IRAP,

ecc.) in compensazione oltre il quale è **necessario il visto di conformità**;

- è **soppresso il limite annuo di € 5.000** oltre il quale per i soggetti IVA scatta(va) l'**obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate** (Entratel / Fisconline) per la compensazione del credito nel mod. F24.

Conseguentemente l'**utilizzo in compensazione nel mod. F24** va obbligatoriamente effettuato tramite i **servizi telematici dell'Agenzia indipendentemente dall'importo**.

Ciò riguarda la **generalità delle imposte**, ossia il credito IVA (annuale / trimestrale), IRES n.b. / IRPEF / addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP e i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Rimangono **escluse** da tale obbligo le compensazioni di **"altri" crediti** rispetto a quelli citati (ad esempio, contributi previdenziali);

- è introdotto il **divieto di utilizzare la compensazione** in caso di **iscrizione a ruolo** a seguito di **mancato pagamento**, in tutto o in parte, delle somme dovute a causa dell'**utilizzo indebito di crediti** da parte del contribuente.

Importo massimo compensabile

L'importo massimo annuo compensabile è fissato a **€ 700.000** (non vanno considerati i crediti utilizzabili in compensazione verticale). Tale limite vale anche per la compensazione dei crediti IVA trimestrali (Comunicato Agenzia Entrate 20.7.2004). L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell'anno successivo.

A favore delle imprese subappaltatrici con volume d'affari IVA dell'anno precedente costituito **per almeno l'80%** da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto, tenute ad applicare il reverse charge, il predetto limite è **elevato a € 1.000.000**

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il **mancato o insufficiente versamento** degli importi in esame può essere sanato con il ravvedimento operoso, tenendo presenti le modifiche apportate dalla Finanziaria 2015 e dal D.Lgs. n. 158/2015.

Sanzione ridotta		Termine di versamento della regolarizzazione
da 0,1% a 1,4%	1/10 dell'1% per giorno	Entro 14 giorni dalla scadenza , tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,1%
1,5%	1/10 del 15%	Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza
1,67%	1/9 del 15%	Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza
3,75%	1/8 del 30%	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione
4,29%	1/7 del 30%	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo alla violazione
5%	1/6 del 30%	Entro il termine di accertamento

Si rammenta infine che in sede di regolarizzazione vanno corrisposti gli interessi di mora, calcolati a giorni, nella misura dello **0,2%** nel 2016 e dello **0,1%** dall'1.1.2017.

NOVITA' LAVORO

PRESTAZIONI OCCASIONALI

La Legge n. 96/2017 ha introdotto una nuova tipologia contrattuale, le c.d. **"prestazioni occasionali"**, che rappresentano la fattispecie individuata per sostituire il lavoro accessorio.



Le nuove prestazioni occasionali **non sono ancora operative**, dovendosi necessariamente attendere l'implementazione della procedura informatica, da parte dell'INPS, che ne consentirà l'utilizzo da parte degli interessati.

L'avvio della suddetta procedura informatica è previsto per il prossimo 10 luglio.

COSA SONO LE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Le prestazioni occasionali sono quelle attività lavorative che danno luogo, nel corso di un **anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre)**:

- per ciascun **prestatore**, a compensi di importo complessivamente non superiore a **5.000 euro**, con riferimento alla **totalità degli utilizzatori**;
- per ciascun **utilizzatore**, a compensi di importo complessivamente non superiore a **5.000 euro**, con riferimento alla **totalità dei prestatori**;
- per le prestazioni complessivamente rese **da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore**, a compensi di importo **non superiore a 2.500 euro**.

UTILIZZATORI INTERESSATI

Possono far ricorso alle prestazioni occasionali:

- le **persone fisiche**, non nell'esercizio di attività professionale o d'impresa, per attività quali:
 - **piccoli lavori domestici**, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
 - **assistenza domiciliare** ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
 - **insegnamento privato supplementare**;
- gli **utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato**, fatti salvi i settori esclusi (si veda in seguito);
- le imprese del **settore agricolo**, solo nel caso in cui i prestatori siano:
 - **pensionati** titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
 - **giovani** con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico superiore ovvero ad un ciclo di studi presso l'Università;
 - **persone disoccupate**, così come definite dall'articolo 19 del D.Lgs n. 150/2015;
 - **percettori di prestazioni integrative del salario**, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito;
- le **amministrazioni pubbliche**, fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica ed esclusivamente per **esigenze temporanee o eccezionali**.



In ogni caso, non possono essere svolte prestazioni occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato **da meno di sei mesi** un rapporto di **lavoro subordinato** o di **collaborazione coordinata e continuativa**.

È invece **espressamente vietato** il ricorso alle prestazioni occasionali da parte:

- degli **utilizzatori** che hanno alle proprie dipendenze **più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato**;
- delle **imprese agricole, qualora i prestatori non siano quelli indicati in precedenza**;
- delle **imprese dell'edilizia e dei settori affini**, delle imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave o torbiere;

- nell'ambito dell'esecuzione di **appalti di opere o servizi**.

ATTIVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Come sopra anticipato, le prestazioni di lavoro occasionale sono attivabili mediante una **piattaforma informatica gestita dall'INPS**, alla quale devono **registrarsi** sia gli **utilizzatori** che i **prestatori di lavoro**.

Prestazioni occasionali a favore delle persone fisiche

Qualora l'utilizzatore della prestazione occasionale sia una "**persona fisica**", non nell'esercizio di attività professionale o d'impresa, la piattaforma informatica INPS consente l'acquisto di un libretto nominativo prefinanziato, denominato "**Libretto Famiglia**", finanziato con i versamenti effettuati dall'utilizzatore tramite modello F24.

Il Libretto Famiglia contiene **titoli di pagamento**, di un **valore nominale pari a 10 euro**, utilizzabili per compensare prestazioni di durata **non superiore a un'ora**, nelle attività viste in precedenza.

Il Libretto Famiglia è acquistabile anche presso gli uffici postali.

Prestazioni occasionali a favore degli altri utilizzatori

Nel caso in cui, invece, il committente della prestazione sia un soggetto diverso dalle persone fisiche (in qualità di privati cittadini), ivi comprese le amministrazioni pubbliche, si è in presenza di un **contratto di prestazione occasionale**.

L'attivazione di un contratto di prestazione occasionale presuppone il versamento, tramite la piattaforma informatica INPS, delle somme necessarie al successivo pagamento delle prestazioni da parte dell'Istituto previdenziale.

COMPENSI E ASPETTI PREVIDENZIALI DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Prestazioni occasionali a favore delle persone fisiche

Come sopra anticipato, i titoli di pagamento contenuti nel "Libretto Famiglia" hanno un valore nominale di **10 euro cadauno**, e sono utilizzabili per compensare prestazioni di **durata non superiore ad un ora**.

Inoltre, per ciascun titolo di pagamento erogato al lavoratore, sono interamente a carico dell'utilizzatore:

- la contribuzione alla **Gestione Separata**, nella misura di **1,65 euro**;
- il premio dell'**assicurazione** contro gli **infortuni** sul lavoro e le malattie professionali, quantificato *ex lege* in **0,25 euro**;
- il finanziamento degli **oneri di gestione**, pari a **0,10 euro** per ogni titolo.

Pertanto, ogni singola ora di lavoro mediante prestazioni occasionali svolte a favore dell'utilizzatore persona fisica vale di fatto **12 euro lordi**, dei quali **10 euro** rappresentano la **quota netta** che verrà percepita dal prestatore di lavoro.

Prestazioni occasionali a favore degli altri utilizzatori

Per quanto riguarda, invece, le prestazioni occasionali svolte a favore degli utilizzatori diversi dalle persone fisiche nell'ambito di un contratto di prestazione occasionale, è prevista una "**misura minima oraria**" del compenso pari a **9 euro**.

Fanno **eccezione** le prestazioni svolte in **ambito agricolo**: in tale settore, infatti, il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuate dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Sono poi interamente a carico dell'utilizzatore:

- la contribuzione alla **Gestione Separata**, nella misura del **33%** del compenso erogato;
- il premio dell'**assicurazione** contro gli **infortuni** sul lavoro e le malattie professionali, quantificato *ex lege* nel **3,5%** del compenso erogato;
- il finanziamento degli **oneri di gestione**, pari all'**1%** del compenso.

Pertanto, ogni singola ora di lavoro mediante prestazioni occasionali svolte a favore dell'utilizzatore persona fisica vale di fatto **12,375 euro lordi**, dei quali **9 euro** rappresentano la **quota netta** che verrà percepita dal prestatore di lavoro.

Inoltre, nel caso di prestazioni svolte nell'ambito di un contratto di prestazioni occasionali, è previsto un **compenso minimo pattuito pari a 36 euro (netti)** per **prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative** nell'arco della giornata. Ciò comporta, pertanto, che l'attivazione di una prestazione occasionale per un utilizzatore diverso dalle persone fisiche deve avvenire per almeno 4 ore continuative.

PAGAMENTO DEI COMPENSI E ACCREDITAMENTO DEI CONTRIBUTI

L'INPS, il **giorno 15 del mese successivo** a quello di svolgimento delle **prestazioni** lavorative occasionali, siano esse svolte nell'ambito del Libretto Famiglia che del contratto di prestazione occasionale, provvede al **pagamento dei compensi** ai prestatori di lavoro interessati, mediante accredito su conto corrente bancario ovvero, in mancanza, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali.

Mediante la piattaforma informatica, inoltre, l'INPS provvede all'accredito dei contributi previdenziali sulle posizioni contributive dei singoli prestatori e a trasferire all'INAIL i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

SCADENZE

Venerdì 16 giugno

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE	Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell'imposta dovuta.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – nuovo codice tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a maggio relative a: <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (nuovo codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate fino a maggio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali, se di importo pari o superiore a € 500 (codice tributo 1019 a titolo d IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio.
Inps GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 24% o 32,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a maggio a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000) Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a maggio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 nella misura del 24% o 32,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
IMU 2017	Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori di immobili in leasing, dell'imposta dovuta per il 2017, prima rata o unica soluzione, tramite il mod. F24 o bollettino di c/c/p, relativa a fabbricati, comprese aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione dell'abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali.
TASI 2017	Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori, della prima o unica rata dell'imposta dovuta per il 2017, utilizzando le aliquote e le detrazioni previste per i 12 mesi dell'anno precedente.
ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE 2016	Versamento della seconda rata, pari al 40%, dell'imposta sostitutiva dovuta (codice tributo 1127) per l'immobile strumentale posseduto alla data del 31.10.2015 estromesso da parte dell'imprenditore individuale entro il 31.5.2016.
ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE 2016	Versamento della seconda rata, pari al 40%, dell'imposta sostitutiva dovuta (codici tributo 1836 e 1837) per le assegnazioni / cessioni di beni immobili / mobili ai soci, effettuate entro il 30.9.2016. Il versamento interessa anche le società immobiliari trasformate in società semplici.

Lunedì 26 giugno

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a maggio (soggetti mensili). Per effetto del Decreto "Mille proroghe" è stato ripristinato l'obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni / servizi ricevuti.
--	--

Venerdì 30 giugno

MOD. REDDITI 2017 PERSONE FISICHE	Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a: <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2016 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRPEF (saldo 2016 e primo acconto 2017); • addizionale regionale IRPEF (saldo 2016); • addizionale comunale IRPEF (saldo 2016 e acconto 2017); • imposta sostitutiva contribuenti minimi (5%, saldo 2016 e primo acconto 2017); • imposta sostitutiva contribuenti forfetari (15%, saldo 2016 e primo acconto 2017); • imposta sostitutiva contribuenti forfetari "start-up" (5%, saldo 2016 e primo acconto 2017); • acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2016 da quadro EC; • cedolare secca (saldo 2016 e primo acconto 2017); • contributo di solidarietà (3%) dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a € 300.000; • IVIE (saldo 2016 e primo acconto 2017); • IVAFE (saldo 2016 e primo acconto 2017); • contributi IVS (saldo 2016 e primo acconto 2017); • contributi Gestione separata INPS (saldo 2016 e primo acconto 2017); • contributi previdenziali geometri (saldo 2016 e acconto 2017).
--	---

MOD. REDDITI 2017 SOCIETÀ DI PERSONE	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2016 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2015 e 2016. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2016 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
MOD. REDDITI 2017 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI	<p>Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2016 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2016 e primo acconto 2017); • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2016 e primo acconto 2017); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2015 e 2016. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2016 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
MOD. IRAP 2017	Versamento IRAP (saldo 2016 e primo acconto 2017) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.
DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017	Versamento del diritto CCIAA dovuto per il 2017 (codice tributo 3850).
STUDI DI SETTORE ADEGUAMENTO	Versamento dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2016 (codice tributo 6494) e dell'eventuale maggiorazione del 3% (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA	Versamento dell'imposta sostitutiva (12% - 16%) per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali, effettuata nel bilancio 2016, e per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 1, commi da 556 a 564, Finanziaria 2017.
5% IRPEF ADEMPIMENTI ENTI BENEFICIARI	<p>Invio, a mezzo raccomandata A/R o PEC, alla competente DRE, da parte dei legali rappresentanti degli enti di volontariato (ONLUS, APS, ecc.) iscritti dal 2017 nell'apposito elenco, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti, unitamente alla copia del documento d'identità.</p> <p>Per le associazioni sportive dilettantistiche la dichiarazione in esame va inviata all'Ufficio territoriale del CONI nel cui ambito si trova la sede dell'associazione.</p>
INPS DIPENDENTI	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di maggio.</p> <p>L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.</p>
MOD. REDDITI 2017 PERSONE FISICHE	Presentazione presso un ufficio postale del mod. REDDITI 2017 PF, relativo al 2016, da parte delle persone fisiche che possono presentare il modello cartaceo.
IMU DICHIARAZIONE 2016	Presentazione al competente Comune della dichiarazione IMU relativamente ai fabbricati / aree per i quali sono intervenute variazioni ai fini della determinazione dell'imposta.
TASI	La presentazione della dichiarazione IMU relativamente ai fabbricati per i quali

DICHIARAZIONE 2016	sono intervenute variazioni ai fini della determinazione dell'imposta, come specificato dal MEF nella Risoluzione 25.3.2015, n. 3/DF, vale anche ai fini TASI.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2015	Versamento della terza rata dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni (8%) e delle partecipazioni (non qualificate 4%, qualificate 8%) posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2015 come previsto dalla Finanziaria 2015 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2016	Versamento della seconda rata (o unica soluzione) dell'imposta sostitutiva (8%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2016 come previsto dalla Finanziaria 2016 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2017	Versamento della prima rata (o unica soluzione) dell'imposta sostitutiva (8%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2017 come previsto dalla Finanziaria 2017 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).
ACCISE AUTOTRASPORTATORI	Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza di rimborso del credito relativo al primo / secondo / terzo trimestre 2015 non utilizzato in compensazione entro il 31.12.2016.
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate fino a maggio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali, se di importo inferiore a € 500 (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

Strà giugno 2017

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro*